

## **ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

del 12 marzo 2014

### **Il Municipio di Bissone**

richiamati gli artt. 192 LOC, 26, 28 e 44 RALOC, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLimp), la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP), l'art. 124 ROC e le Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR);

ordina:

### **CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLimp.

**Art. 2**  
**Definizioni**

1. L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLimp.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

### **CAPITOLO II AUTORIZZAZIONI**

**Art. 3**  
**Obbligo**

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

**Art. 4**  
**Validità**

1. L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.
3. Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

**Art. 5<sup>1</sup>**  
**Esenzioni**

1. Non necessitano di autorizzazione:
  - gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor);

- le targhe indicanti studi professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;
- le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata.

2. Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi conformemente allo specifico Regolamento.

**Art. 6**  
**Divieti**

1. Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico ed alla moralità.

2. Sono inoltre vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.

3. Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

**Art. 7**  
**Obblighi**

1. Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

2. Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilirne lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

**CAPITOLO III**  
**PROCEDURA**

**Art. 8**  
**Domanda**

1. La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando il modulo ufficiale disponibile presso la Cancelleria comunale o sul sito internet del Comune.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

**Art. 9**  
**Coordinamento con la**  
**licenza edilizia**

1. È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq, i totem, quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale, quelli adibiti alla pubblicità per terzi o tecnicamente assoggettabili e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, etc.) da precludere gli interessi di terzi.
2. La domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente Ordinanza.

**Art. 10**  
**Coordinamento con il**  
**demanio cantonale**

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

**CAPITOLO IV**  
**TASSE**

**Art. 11**<sup>2</sup>  
**In generale**

1. Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale.

**Art. 12**  
**Tassa di decisione**

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 2'500.00, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale. Il costo orario di tali prestazioni ammonta a CHF 120.00.

**Art. 13**  
**Tassa per prestazioni**  
**speciali**

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

**Art. 14**  
**Esenzioni e riduzioni**

1. Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.
2. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

**CAPITOLO V**  
**NORME EDILIZIE**

**Art. 15**  
**In generale**

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

**Art. 16**  
**Nucleo tradizionale**

Gli impianti collocati all'interno del nucleo tradizionale sottostanno alle restrizioni previste nelle NAPR del Piano Regolatore comunale.

**CAPITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 17**  
**Sanzioni**

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
  - la multa;
  - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

**Art. 18**  
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia di impianti pubblicitari ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

**Art. 19**  
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Art. 20**  
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 9 aprile 2014 al 9 maggio 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Sergio De Toni

Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 204/2014.

**Note:**

<sup>1</sup>Art. 5 cpv. 2 modificato dal Municipio con RM 651/2015 pubblicata agli albi comunali dal 07.09.2015 al 07.10.2015.

<sup>2</sup>Art. 11 cpv. 3 modificato dal Municipio con RM 651/2015 pubblicata agli albi comunali dal 07.09.2015 al 07.10.2015.